



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000020
Prot. RM/2024/0003073
del 06/06/2024

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15 - conclusione positiva del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di rifiuti non pericolosi (R5) - Modello BL- Pergson Limited 900 x 600 Eurotruck, Matricola n. 600121BF. Ricciardello Costruzioni S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

- d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “*Direttiva Macchine*”;
- la Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28 marzo 2018 recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati";
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*";
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis "*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*";
- la Delibera SNPA 67/2020, recante "*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante "*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante "*Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante "*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione*

all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006*”.

Premesso che

la Regione Lazio, con nota prot. R.U.U.0239163 del 20.02.2024, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. RM/2024/905 del 21.02.2024, ha trasmesso, per competenza, l'istanza di autorizzazione, pervenuta al prot. reg. n. 0134519 del 30.01.2024, all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di rifiuti non pericolosi (R5) - Modello BL - Pergson Limited 900 x 600 Eurotruck, Matricola n. 600121BF, presentata, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla Ricciardello Costruzioni S.p.A., con sede in via Poli n. 29, 00187 Roma, C. F. e P. IVA 02987670839;

la documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza trasmessa dalla Regione Lazio è disponibile e consultabile sul box regionale presso il seguente link:

<https://regionelazio.box.com/v/RicciardelloCostruzimpgen2024>;

inoltre, con la medesima nota del 20.02.2024 sopra richiamata, la Regione Lazio ha rappresentato testualmente quanto segue: “*Riguardo all'istanza in argomento si rappresenta che, per mero errore materiale, la scrivente ha già avviato il procedimento con nota prot. n. 155048 del 02/02/2024, non avvedendosi inizialmente della sede legale ubicata nel Comune di Roma e richiedendo il parere agli Enti in indirizzo che leggono la presente per conoscenza. Si chiede agli Enti invitati di inviare le proprie valutazioni/pareri all'indirizzo pec della struttura commissariale riportato in oggetto. Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 competente, potrà chiaramente confermare/modificare la suddetta nota emessa erroneamente dalla scrivente*”;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0013487.U del 27.02.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1011 di pari data, ha inviato la propria “*Valutazione documentazione tecnica*” ed evidenziato una serie di raccomandazioni per apportare integrazioni nella documentazione in atti;

con comunicazione del 8.03.2024, acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1286 del 9.03.2024, la Ricciardello Costruzioni S.p.A., a riscontro della nota di ARPA LAZIO, ha prodotto documentazione integrativa;

Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” con comunicazione n. prot. CMRC-2024-0053638 del 26.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1582 del 26.03.2024, ha rilasciato il proprio parere con prescrizioni;

con nota prot. RM/2024/1626 del 27.03.2024 la Struttura Commissariale ha trasmesso alla Società la richiesta di integrazioni di ARPA LAZIO;

Asl Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. 0066782/2024 del 2.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1703 di pari data, ha rilasciato il proprio parere;

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0028045.U del 22.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2084 di pari data, ha inviato la propria “*Valutazione documentazione tecnica*” evidenziando la non esaustività delle integrazioni prodotte dalla Società;

con nota prot. RM/2024/2776 del 27.05.2024 la Struttura Commissariale ha richiesto alla Società di fornire le suddette ulteriori integrazioni;

con comunicazione del 27.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2825 di pari data, la Ricciardello Costruzioni S.p.A., a riscontro della nota commissariale di cui sopra, ha prodotto ulteriore documentazione integrativa e, in particolare, ha trasmesso una relazione tecnica revisionata ed integrata (documento “*Relazione Tecnica rev. 0.2*”, in allegato), che sostituisce integralmente quelle precedenti, fatti salvi gli allegati contenuti nella documentazione allegata all’istanza acquisita agli atti con prot. RM/2024/905 (in allegato).

Considerato che

la Ricciardello Costruzioni S.p.A. intende utilizzare l’impianto per l’effettuazione di campagne mobili per attività di recupero R13 - R5 di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione;

la Ricciardello Costruzioni S.p.A. intende recuperare le suddette tipologie di rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “End of Waste” nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 152/22 per l’ottenimento di aggregati recuperati e dal D.M. n. 69/2018 per la produzione di granulati bituminosi;

i rifiuti da gestire presso l’impianto sono classificati con i seguenti codici:

Attività di recupero	EER	Descrizione
R13-R5	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
	17 01 01	Cemento
	17 01 02	Mattoni
	17 01 03	Mattonelle e ceramiche
	17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
	17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
	17 09 04	Rifiuti misti dall’attività di demolizione e costruzione
	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
	17 05 04	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503

L’impianto si configura come una struttura tecnologica unica consistente in FRANTOIO / VAGLIO / DEFERIZZATORE semovente dotata di cingoli che consentono un agile spostamento sulle aree di cantiere;

la potenzialità dell’impianto è pari a 175 ton/h, 1.400 ton/giorno (per giornate lavorative di 8 ore) e capacità produttiva annua pari a 355.600 ton/anno (per 254 giornate lavorative);

la pezzatura degli aggregati recuperati sarà tale da essere contraddistinta da un diametro da 40 a 125 mm; a seconda delle esigenze del committente si potranno comunque ottenere aggregati più fini sostituendo i martelli dell’unità frantumatrice a ganasce mobile;

la documentazione tecnica allegata alla nota prot. RM/2024/2825 del 27.05.2024, (in allegato), costituisce il riferimento relativo alle modalità di esercizio dell’impianto durante l’esecuzione delle campagne mobili di recupero dei rifiuti, fatte salve le prescrizioni indicate nella successiva sezione propriamente dispositiva;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di Città Metropolitana di Roma Capitale, Asl Roma 2, nonché la “*Valutazione documentazione tecnica*” di ARPA Lazio, dei quali si riportano gli stralci relativi alle prescrizioni:

Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” (nota prot. CMRC-2024-0053638 del 26.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1582 del 26.03.2024):

“...preliminarmente si evidenzia che lo scrivente ufficio di Direzione del Dipartimento III Ambiente è competente al rilascio di parere in materia di:

- 1. scarichi, ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006;*
- 2. emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006.*

[...]

Data la tipologia di recupero “meccanizzato” ed essendo le attività esercitate in luoghi aperti, le emissioni di natura diffusa e riguardano solamente il parametro polveri.

Tali emissioni si producono durante la movimentazione dei rifiuti, il caricamento all'impianto, durante le fasi di frantumazione, vaglio e selezione e nell'ambito della movimentazione nelle aree a servizio dell'impianto stesso.

Pertanto, si impartiscono le seguenti prescrizioni per la riduzione delle emissioni in atmosfera:

- a) Durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;*
- b) Per quanto possibile, dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, specie ove necessiti protezione degli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle barriere;*
- c) Lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e coperte poste al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia.*
- d) Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto); l'impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri;*
- e) Nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge; il proponente dovrà fornire comunque indicazioni in merito ai presidi ambientali utilizzati ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo e circa i dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività;*
- f) I potenziali eventi incidentali che potrebbero accadere legati sostanzialmente a rotture o malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di oli idraulici e/o gasolio dovranno essere contenuti mediante l'impiego del kit antisversamento, nel caso lo sversamento sia tale da provocare potenziali contaminazioni per le matrici ambientali, dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative previste dall'art.242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Per quanto non espressamente sopra indicato, dovranno essere osservate le norme riportate alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006”.

ASL Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – UOC SISIP (nota prot. 0066782/2024 del 2.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1703 di pari data):

“...si porta a conoscenza che quanto richiesto nell'istanza esula dalle competenze dello scrivente Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica.

Si rappresenta comunque che durante le attività di campagne mobili l'impianto è tenuto al rispetto dell'art. 94 del Regolamento d'igiene di Roma Capitale, il quale impone per le industrie insalubri definite di prima classe ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1625 che siano localizzate ad una distanza maggiore dai centri abitati”.

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 0013487.U del 27/02/2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1011):

[...]

l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido, e pertanto l'acqua eventualmente nebulizzata per la

bagnatura dei rifiuti o abbattimento delle polveri potenzialmente prodotte deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri medesime.

[...]

Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, sarà cura del Proponente l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.

[...]

Si concorda in linea generale sulle misure di mitigazione che il Proponente elenca al capitolo 12 della Relazione Tecnica per la minimizzazione delle emissioni diffuse durante l'esecuzione delle operazioni di recupero. Resta inteso che l'applicazione delle stesse, in tutto o in parte, è subordinata alle condizioni specifiche di esecuzione nella singola campagna di recupero.

[...]

In relazione alla matrice suolo, sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 11.4 della Relazione Tecnica, si ritiene che il Proponente dovrà tenere conto degli ulteriori specifici presidi ambientali da utilizzare ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività durante la singola campagna di attività.

[...]

Dovrà altresì essere garantita la copertura dei rifiuti che siano ubicati in messa in riserva antecedentemente al loro recupero, nonché la copertura dei rifiuti scaturenti dall'attività del macchinario, allo scopo di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia.

[...]

Considerato che i rifiuti in ingresso possono essere costituiti da rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, nell'allestimento delle singole campagne d'attività la società dovrà far riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 'Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio'.

[...]

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (con nota prot. 0028045.U del 22.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2084):

[...]

Nella Relazione Tecnica aggiornata al paragrafo 12.5, non sono indicati i rifiuti in uscita dal processo produttivo; ma si prende atto che il Proponente ha dichiarato, così come richiesto nella precedente valutazione tecnica, che per la denominazione e classificazione si terranno in considerazione le procedure di cui alle Linee Guida SNPA 24/2020.

[...]

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica, come successivamente integrata, sopra richiamata;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Ricciardello

Costruzioni S.p.A., con sede legale in Via Poli n. 29, 00187 Roma, C.F. e P. IVA 02987670839, all'esercizio di un impianto mobile - Modello BL - Pergson Limited 900 x 600 Eurotruck, Matricola n. 600121BF per lo svolgimento di campagne di attività per le seguenti operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione: R13-R5;

- B. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione di cui alla lettera A. ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione all'Autorità Competente di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
- C. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, trasmessa per competenza dalla Regione Lazio ed acquista agli atti con prot. RM/2024/905 del 21.02.2024, ed alle successive integrazioni documentali fornite dalla Società, acquisite agli atti con nota prot. RM/2024/1286 del 09.03.2024 e RM/2024/2825 del 27.05.2024;
- D. di specificare che il documento "*Relazione Tecnica rev. 0.2*", datata 27.05.2024, allegata alla nota prot. RM/2024/2825, sostituisce quelle precedenti, fatti salvi gli allegati contenuti nella documentazione allegata all'istanza acquisita agli atti con prot. RM/2024/905;
- E. di autorizzare la Ricciardello Costruzioni S.p.A. alla gestione presso l'impianto dei codici dei rifiuti elencati nella tabella riportata nei *considerata* del presente dispositivo;
- F. che l'impianto ha una capacità di trattamento dei rifiuti pari a:
- 175 ton/ora,
 - 1.400 ton/giorno,
 - 355.600 ton/anno;
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto C., nonché delle prescrizioni di seguito riportate:
- 1) l'impianto mobile potrà essere messo in esercizio esclusivamente previa comunicazione da parte della Società dello svolgimento della campagna di attività all'Autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto di eventuali norme ed indirizzi previsti dalle regioni ove si svolgerà la medesima campagna;
 - 2) le campagne dovranno essere preventivamente sottoposte alle procedure di "verifica di assoggettabilità a VIA" qualora non siano applicabili le esclusioni di cui al punto z.b) dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 3) presso l'impianto potranno essere trattati esclusivamente rifiuti allo stato solido;
 - 4) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
 - 5) i rifiuti inerti sottoposti alle operazioni di recupero R5 daranno origine a materiali classificati "end of waste" e, pertanto, dovranno essere rispettate le norme tecniche di settore; in particolare, trattandosi di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, il processo di recupero dovrà essere condotto nel rispetto di quanto dettato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152/22 per l'ottenimento di aggregati recuperati e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69/2018 per la produzione di granulati bituminosi; ogni riferimento al DM 05/02/1998 contenuto nelle relazioni tecniche oggetto del presente dispositivo non dovrà essere preso in considerazione, in quanto erroneo;
-
- 6) in riferimento al precedente punto, nel caso in cui, nel corso della medesima campagna mobile, la Società intenda recuperare i rifiuti individuati dal codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" sia secondo i dettami del citato D.M. n. 152/2022, sia per gli scopi specifici di cui al citato D.M. n. 69/2018, dovranno essere adottati accorgimenti atti a garantire la netta separazione dei due flussi di recupero di detta tipologia di rifiuto, fino al riutilizzo finale dell'end of waste e, in particolare:

- a. i rifiuti individuati dal codice EER 170302 dovranno essere messi in riserva, prima del processo di recupero presso l'impianto, in aree fisicamente separate fra loro e chiaramente individuate da segnaletica verticale indicante la normativa seguita nelle due diverse operazioni di recupero R5 (D.M. n. 152/2022 e D.M. n. 69/2018); i flussi dovranno restare separati durante tutte le fasi dei rispettivi processi di recupero;
 - b. in ogni caso, nel processo gestito ai sensi del D.M. n. 69/2018, dovranno essere effettuati controlli visivi sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di mescolanza delle miscele bituminose con altre tipologie di rifiuti gestiti dal medesimo impianto mobile;
 - c. si dovrà provvedere, al termine delle lavorazioni di detto rifiuto e comunque prima di iniziare la lavorazione di altre tipologie di rifiuti tra quelli autorizzati da gestire presso l'impianto, al controllo ed alla pulizia del macchinario, al fine di evitare contaminazioni incrociate;
- 7) i singoli lotti degli "end of waste" prodotti dovranno essere di volume non superiore ai 3.000 mc;
- 8) i rifiuti di scarto prodotti dall'impianto mobile classificati con codici EER afferenti al capitolo 19 dell'Elenco Europeo di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno: essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto; essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale sarà conferito il rifiuto sia munito delle previste autorizzazioni per gli specifici EER); essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
- 9) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
- a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto indicato al precedente punto 8);
- 10) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi il riferimento è la norma UNI 10802:2013;
- 11) nelle aree di messa in riserva dei rifiuti (R13) i cumuli non dovranno superare l'altezza di 6 m e la pendenza di 45°, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Lazio n. 34/2012, salvo diversi indirizzi previsti dall'Autorità competente presso la quale verrà presentata la comunicazione di svolgimento della campagna di attività con impianto mobile;
- 12) per quanto concerne le emissioni in atmosfera:
- a. durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
 - b. dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, con particolare riguardo agli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle suddette barriere;
 - c. il deposito dei cumuli sia di rifiuti, sia di prodotti recuperati dovrà avvenire in aree confinate e coperte poste al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia;
 - d. si dovranno bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto);
- 13) l'impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, dovranno essere allestiti idonei sistemi di contenimento e tali effluenti

dovranno essere smaltiti a norma di legge;

- 14) la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate dovrà essere espressamente riportata nella comunicazione relativa a ciascuna campagna d'attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;
 - 15) l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere sottoposti a verifiche e manutenzioni secondo il manuale d'uso e manutenzione, al fine di garantirne l'efficienza ed il rispetto della Direttiva macchine e marcatura CE, con mantenimento della relativa targa identificativa dello stesso;
 - 16) l'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 17) eventi incidentali, legati a eventuali rotture o malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di olii idraulici e/o gasolio dovranno essere contenuti mediante l'impiego del kit antisversamento; nel caso lo sversamento sia tale da provocare potenziali contaminazioni per le matrici ambientali, dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 18) dovranno essere rispettati, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
 - 19) durante il periodo di inutilizzo l'impianto dovrà stazionare presso la sede amministrativa della Ricciardello Costruzioni S.p.A., sita in C.da Rocca San Pietro, snc – 98074 Naso (ME), come indicato dalla stessa Società o, in alternativa, dovrà essere preventivamente comunicato all'Autorità competente un diverso sito;
 - 20) la Ricciardello Costruzioni S.p.A. è obbligata ad ottemperare ad eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione delle singole campagne;
 - 21) copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle Autorità di controllo;
- H. che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- I. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Ricciardello Costruzioni S.p.A. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri